



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE
SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25/09/2024

INDICE

Articolo 1	<i>Finalità</i>
Articolo 2	<i>Definizione</i>
Articolo 3	<i>Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente</i>
Articolo 4	<i>Requisiti di legittimità</i>
Articolo 5	<i>Specificazione delle Spese di Rappresentanza</i>
Articolo 6	<i>Casi di inammissibilità</i>
Articolo 7	<i>Gestione amministrativa e contabile</i>
Articolo 8	<i>Procedura di spesa, liquidazione e pagamento</i>
Articolo 9	<i>Invio atti alla Corte dei Conti – Prospetto annuale e pubblicazione sul sito</i>
Articolo 10	<i>Entrata in vigore-Abrogazioni</i>

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione di spese di rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse ed indicano i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

Art. 2 – Definizione

1. Per spese di rappresentanza si intendono esclusivamente quelle finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune di Gropello Cairoli verso l'esterno.
2. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze. Rientrano altresì nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Tale qualificazione finalistica comporta l'esclusione delle spese per l'esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell'attività tipica e nelle competenze dell'ente, quale modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati.

Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale, previa verifica della disponibilità di bilancio e del rispetto delle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa.

Art. 4 – Requisiti di legittimità

I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza sono:

- inerenza: le spese devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro ed il prestigio del Comune di Gropello Cairoli;
- connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- congruità e sobrietà della spesa concretamente sostenuta: sotto il profilo gestionale, le spese di rappresentanza devono avere carattere di sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni territoriali ed ai vincoli di bilancio;
- ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente regolamento finanzino manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;

Art. 5 - Specificazione delle Spese di Rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza, e come tali ammissibili, quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- d) acquisto ed invio di biglietti augurali in occasione di nomine o particolari ricorrenze indirizzati ad autorità o a singoli cittadini (se rivolti a quest'ultima categoria di destinatari purché nel rispetto di un criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai centenari);
- e) onoranze funebri/commemorative, partecipazione a festività religiose (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, omaggi floreali, corone di alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, limitatamente ad eventi luttuosi di autorità e cittadini emeriti;
- f) spese per gemellaggi, purché queste ultime siano fondate sulla concreta e obiettiva esigenza, per l'Ente, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Le spese di cui al precedente comma 1 sono da intendersi esemplificative e non rivestono carattere tassativo ed esaustivo.
- g) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, colazioni di lavoro ecc.) a ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente di cui al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui al presente articolo;
- h) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza; e. onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- i) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono da intendersi esemplificative e non rivestono carattere tassativo

Art. 6 – Casi di inammissibilità

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

In particolare, non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.
- le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione. L'importo previsto non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8 – Procedura di spesa, liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Servizio competente (individuato in base alla natura stessa della spesa), mediante apposito atto debitamente motivato ed indicante, per ogni singola spesa, il beneficiario della stessa.

Le stesse sono altresì liquidate dal medesimo Responsabile, previa presentazione di ricevute, fatture o pezzi giustificative fiscalmente regolari attestanti la natura di rappresentanza delle spese sostenute.

Art. 9 – Rendicontazione e pubblicità

Annualmente i Servizi redigono un prospetto in cui sono elencate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

Tale prospetto deve essere trasmesso al Servizio Ragioneria per essere allegato al Rendiconto della Gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre, esso va pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito *internet* del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente e va trasmesso alla Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto.

Art. 10– Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

Dalla medesima data si intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente Regolamento.